
	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;"><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	00
---	---	----

PARTE SPECIALE “F”

I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

INDICE

1. – Premessa

2. – I reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto

2.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

2.2. – Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

2.3. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*)

2.4. – Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1.)


2.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

3.1. – Considerazioni sull'autoriciclaggio

3.2. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. - I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

1. – PREMESSA

L'articolo 25-*octies* è stato introdotto nel sistema della responsabilità da reato degli Enti dall'articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Un intervento legislativo significativo si è poi avuto con la legge n. 186/2014 che ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio di cui all'articolo 648 *ter.1.* c.p. e ha inserito la nuova norma nell'alveo delle fattispecie delittuose di cui all'art. 25-*octies*.

Quest'ultima disposizione rimanda a delitti contro il patrimonio per la cui configurazione è necessaria la commissione di un c.d. reato presupposto.


Si tratta di delitti plurioffensivi in quanto sono eterogenei i beni giuridici oggetto di tutela: il patrimonio (riferibile a quello del soggetto passivo leso dal reato presupposto), ma anche l'amministrazione della giustizia (considerata nel suo specifico compito di perseguire qualsiasi delitto ivi incluso quello presupposto) e l'ordine economico (nel senso del regolare e trasparente svolgersi delle attività economiche in un regime di libera concorrenza).

Il legame tra i reati in esame e il delitto presupposto è rinforzato dalla richiesta presenza in capo all'agente della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (non è invece necessario che lo stesso conosca la qualificazione giuridica del reato presupposto, il momento e le modalità con cui è stato commesso).

Ai fini della punibilità per i delitti in esame non è richiesto il preventivo accertamento del reato precedentemente commesso con sentenza passata in giudicato, bensì è sufficiente che, a livello probatorio, emerga la provenienza delittuosa dei beni.

È doveroso segnalare che la presente parte speciale è stata di recente modificata – in special modo dal D. Lgs. n. 195/2021 – in attuazione della Direttiva Comunitaria 2018/1673, c.d. “Direttiva Riciclaggio”, attraverso la quale si è mirato ad una sostanziale armonizzazione (sia dal punto di vista della tipizzazione sia del trattamento sanzionatorio) delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 *octies* e, al contempo, a ridisegnare il perimetro di operatività della materia comune a tutti gli Stati membri.

Difatti, la direttiva ha ampliato il novero dei reati-presupposto dei delitti di autoriciclaggio, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, facendovi rientrare anche i fatti pertinenti al denaro o alle cose provenienti da contravvenzioni e, nel caso delle fattispecie di autoriciclaggio e riciclaggio, anche i delitti colposi.

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL DECRETO

2.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)

Ai sensi dell'art. 648 c.p. *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.


Il reato in esame mira a impedire la circolazione delle cose di provenienza delittuosa, non solo al fine di evitare il consolidamento del pregiudizio anteriore e ulteriori incrementi patrimoniali, ma anche per limitare gli ostacoli all'autorità giudiziaria nell'accertamento e repressione dei reati presupposto; ne deriva il carattere plurioffensivo della fattispecie, la quale è posta a tutela del patrimonio e dell'amministrazione della giustizia.

Soggetto attivo del reato è colui che acquista, riceve o occulta le cose provenienti dal reato o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare.

La norma, mediante la clausola di riserva espressa, qualifica come *post factum* non punibile la condotta tenuta dall'autore o dal concorrente nel reato presupposto.

Perché si configuri la fattispecie è necessaria l'esistenza di un precedente delitto da cui deve provenire la cosa ricettata. Si ritiene che il reato principale possa essere qualsiasi delitto, compresi quelli di natura non patrimoniale.

Come specificato al comma quarto, il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

	<h1>MODELLO ORGANIZZATIVO</h1> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

Con riferimento alla condotta sanzionata sono tassativamente individuate le modalità attraverso cui può essere integrata la fattispecie: acquisto, ricezione, occultamento e ricettazione per mediazione per l'intromissione nel far acquistare, ricevere o occultare.

L'acquisto viene inteso in senso atecnico, come conseguimento di fatto del possesso sulla cosa, sulla base di un qualsiasi fatto giuridico idoneo, l'acquisto in forza di un titolo di per sé non ingiusto non esclude il reato.

Per ricezione si intende ogni forma di conseguimento della materiale detenzione della cosa, anche solo temporaneo.

L'occultamento, invece, implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo (si pensi ad esempio a un acquisto in buona fede e a un successivo occultamento quando si è venuti a conoscenza della provenienza delittuosa).

La ricettazione per intromissione, infine, è configurabile in presenza di qualsiasi forma di mediazione tra l'autore del reato presupposto e un terzo. Non occorre che tale mediazione abbia esito positivo.

La fattispecie è sorretta dall'elemento psicologico del dolo specifico, in quanto l'agente commette il fatto *al fine di procurare a sé o ad altri un profitto*.

Il profitto può avere anche natura non patrimoniale in quanto configurabile ogni qual volta, per effetto del reato, il patrimonio del soggetto agente s'incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio, e quindi in sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o spirituale.

In ultimo si segnala che al terzo comma è disciplinata una particolare ipotesi di tenuità del fatto.


L'articolo in esame è stato modificato dal D. lgs. n. 195/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/1673: è stato introdotto un trattamento sanzionatorio differente e di minor rigore con riferimento alle fattispecie riguardanti i casi in cui il reato-presupposto (cioè quello da cui tragga origine la ricettazione) consista in una mera contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

2.2. – Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 648-bis c.p. *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Il delitto di riciclaggio è fattispecie plurioffensiva: beni giuridici tutelati sono infatti il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, nonché l'ordine pubblico e l'ordine economico, dal momento che le condotte incriminate hanno l'effetto di distorcere l'economia, ledere il mercato e falsare la libera concorrenza.

La norma si apre con la clausola di riserva "*fuori dei casi di concorso nel reato*" che esclude la punibilità a titolo di riciclaggio di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto non colposo. Quanto all'onere probatorio da soddisfare in relazione al reato presupposto, non si richiede la sua esatta individuazione o l'accertamento giudiziale, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile. Non è richiesta neppure l'individuazione dell'autore dello stesso. Inoltre, come nel caso dell'art. 648 c.p., il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.


Il reato di riciclaggio presenta quali modalità di commissione: la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo e il compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività dirette al "lavaggio" del denaro sporco, al fine di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato che lo ha originato.

La condotta di trasferimento, invece, è una specificazione della sostituzione che colpisce le condotte di movimentazione (da un soggetto ad altro soggetto o da un luogo a un altro) ai fini di ripulitura che si avvalgono di strumenti negoziali o giuridici. Secondo la giurisprudenza di legittimità rileva penalmente anche il trasferimento materiale da un luogo a un altro dei proventi illeciti ove ciò renda di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.

Per quanto riguarda "*il compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa*", si tratta di una formula di chiusura che ricomprende "altre operazioni", diverse quindi dalla sostituzione e dal trasferimento; vi rientra l'impiego del provento in attività economico-finanziarie, la costituzione di Società estere fiduciarie e di comodo.

Si tratta di reato di mera condotta e di pericolo concreto in quanto tutte e tre le condotte menzionate devono essere accumulate dalla capacità di ostacolare l'identificazione dell'origine criminosa dei beni.

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

La fattispecie, infine, punisce non solo le condotte che hanno a oggetto i proventi diretti dei reati presupposto, ma anche quelle che hanno a oggetto denaro o valori che abbiano provenienza mediata da delitto: si tratta del c.d. “riciclaggio indiretto” configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative a utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell'illecita provenienza dei proventi e che rileva fintanto che l'agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.

Infine, al secondo comma è prevista l'aggravante speciale di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Al quarto comma è invece prevista la diminuzione della pena qualora il delitto presupposto sia delitto punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Da ultimo, la “Direttiva Riciclaggio”, entrata in vigore nel dicembre 2021, pone l'obiettivo di modificare la struttura della norma in esame al fine di renderla conforme ed armonizzarla al quadro euro-comunitario.

La principale novità risiede nel fatto per cui l'oggetto su cui può ricadere la condotta tipica (ossia il denaro, i beni o le “altre utilità”) può derivare da qualsivoglia reato-presupposto e quindi anche da mere fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Di conseguenza, l'ampliamento del novero dei resti-presupposto connessi alla consumazione del delitto di riciclaggio ha portato alla soppressione del riferimento ai reati “non colposi” originariamente presente al primo comma dell'articolo in esame; di talché, si assisterà ad una rimodulazione della pena a seconda delle condotte in concreto poste in essere anche relativamente all'elemento soggettivo del reato.

2.3. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)


Ai sensi della norma in commento “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso reprimere l'attività finale del ciclo di *money laundering*, ossia la fase di collocamento dei capitali ormai ripuliti sul mercato. La tutela quindi, più che al patrimonio, è rivolta all'ordine economico e sociale, in quanto il sistema finanziario risulterà profondamente alterato dall'arrivo di masse di capitali di provenienza illecita, con conseguenze negative su risparmiatori e investitori.

La fattispecie si apre con una clausola di riserva che esclude la punibilità dei soggetti concorrenti nel reato presupposto e i soggetti già incriminabili per ricettazione e riciclaggio.

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie il denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Per impiego dovrà intendersi un investimento, cioè un'utilizzazione dei capitali al precipuo scopo di conseguire un utile futuro. Per attività economiche si intende, a norma del codice civile, ogni attività relativa alla produzione e circolazione di beni e servizi, mentre per attività finanziarie si intende ogni forma di circolazione di denaro e titoli.

2.4. - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.)

Ai sensi della norma in esame "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.


La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

L'articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186, e punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

La *ratio* punitiva della norma è quella di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato presupposto. I beni giuridici destinatari di tutela sono il patrimonio e l'ordine economico.

L'art. 648-ter.1. c.p. distingue due ipotesi:

a) la prima, più grave, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-ter.1 co. 1 c.p.);

b) la seconda, attenuata, punisce le medesime attività ove poste in essere in relazione a utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-ter.1 co. 2 c.p.).


Trovano comunque applicazione le pene più severe previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-ter.1 co. 3 c.p.).

È importante sottolineare che il presupposto dell'autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola “concretamente” l'identificazione della provenienza delittuosa, a differenza della condotta di riciclaggio, dove l'avverbio non è invece presente.

Al quarto comma dell'articolo è disciplinata una causa di non punibilità che si verifica quando il denaro, i beni o le altre utilità “*vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*”. L'uso personale, infatti, deve considerarsi antitetico alla dissimulazione della fonte delittuosa. È pertanto il concreto effetto dissimulatorio che funge da filtro selettivo all'applicazione della fattispecie. Anche nel caso di beni acquistati prima per scopi personali e poi rivenduti, non è detto che si integri l'autoriciclaggio.

Da ultimo, la “Direttiva Riciclaggio”, entrata in vigore nel dicembre 2021, pone l'obiettivo di modificare la struttura della norma al fine di renderla conforme ed armonizzarla al quadro euro-comunitario.

La principale novità risiede nel fatto per cui l'oggetto su cui può ricadere la condotta tipica (ossia il denaro, i beni o le “altre utilità”) può derivare da qualsivoglia reato-presupposto e quindi anche da mere fattispecie contravvenzionali punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------


Di conseguenza, l'ampliamento del novero dei resti-presupposto connessi alla consumazione del delitto di riciclaggio ha portato alla soppressione del riferimento ai reati "non colposi" originariamente presente al primo comma dell'articolo in esame; di talché, si assisterà ad una rimodulazione della pena a seconda delle condotte in concreto poste in essere anche relativamente all'elemento soggettivo del reato.

2.5. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-*octies* del Decreto

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

	<h2 style="margin: 0;">MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p style="margin: 0;"><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p style="margin: 0;">Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p style="margin: 0;">00</p>
---	---	------------------------------

3. – LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

3.1. – Considerazioni sull'autoriciclaggio

È opportuno fare qualche considerazione sul reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 c.p.

Tale fattispecie, introdotta con la legge n. 186/2014, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 con il chiaro intento del legislatore di neutralizzare gli sviluppi economici del reato compiuto a monte dal reo, evitando che le condotte di riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita possano essere svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

L'incertezza della norma, nonché l'assenza di pronunce giurisprudenziali sul tema, pongono profili problematici in ordine alla identificazione dei limiti di applicazione della nuova fattispecie.


Il problema principale ruota intorno alla mancata identificazione dei c.d. reati-base da cui può avere origine la condotta tipica di autoriciclaggio (l'art. 648-ter.1, infatti, si riferisce genericamente ai "delitti non colposi") che si riflette, di conseguenza, sulla difficoltà di circoscrivere i confini della responsabilità amministrativa dell'ente.

All'indomani dell'entrata in vigore della nuova fattispecie, infatti, ci si interroga se la responsabilità dell'ente debba essere limitata alle ipotesi in cui il reato – base dell'autoriciclaggio rientri nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o se, viceversa, possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse, estranee al catalogo dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Al riguardo due considerazioni.

In primo luogo, la prima interpretazione (restrittiva) sembrerebbe più coerente con il principio di legalità e tassatività posto alla base della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, sancito dall'art. 2 del Decreto secondo il quale "*l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*". L'intento del legislatore, fin dall'adozione originaria del D. Lgs. n. 231/2001, è stato, infatti, quello di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati con riferimento a un catalogo determinato di fattispecie criminose, incrementato di volta in volta attraverso i successivi interventi legislativi.

In secondo luogo, preme evidenziare che laddove si privilegiasse l'interpretazione estensiva, volta a far sorgere la responsabilità dell'ente per autoriciclaggio, qualunque sia il reato-base (potendo, quindi, anche non essere contemplato nell'elenco dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001), sarebbe necessario

	<h2 style="margin: 0;">MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p style="margin: 0;"><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p style="margin: 0;">Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p style="margin: 0;">00</p>
---	---	------------------------------

aggiornare il Modello Organizzativo, ricomprendendovi tutti i delitti non colposi previsti dall'attuale ordinamento, con l'inevitabile ricaduta in termini di inefficacia del Modello stesso. Infatti, tanto maggiore è il numero dei reati la cui realizzazione il Modello mira a evitare, tanto minore rischia di essere l'efficacia complessiva del Modello stesso, come ribadito dalla circolare n. 19867 di Confindustria.

Un problema di analoga natura si è posto con riferimento alle fattispecie di reati associativi (inclusi nel catalogo dei reati 231 dall'art. 24-ter), anch'essi, a causa della loro struttura "aperta", idonei ad allargare il campo ad altre fattispecie criminose (i c.d. "reati scopo").

Sul punto si dà atto dell'intervento della Corte di Cassazione che ha circoscritto l'operatività dell'art. 24-ter nel senso di negare la possibilità di attrarre indirettamente alla responsabilità ex 231 i delitti scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *"la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231/2001, in una disposizione 'aperta', dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomparendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione"* (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).


In attesa di riscontri giurisprudenziali che possano essere d'ausilio nel far chiarezza circa i limiti applicativi della nuova fattispecie e alla luce delle indicazioni contenute nella citata Circolare n. 19867 di Confindustria, si è ritenuto ragionevole predisporre un Modello Organizzativo che preveda (rispetto alle aree a rischio di commissione del reato di autoriciclaggio) dei presidi a valle finalizzati a prevenire il delitto di autoriciclaggio e, quindi, volti a evitare che siano impiegati in attività imprenditoriali, economiche o finanziarie della Società, proventi illeciti derivanti da qualsiasi delitto non colposo (anche se non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'ente), la cui elusione sia sanzionata in via disciplinare dalla Società.

Tali presidi predisposti *ad hoc* andranno ad aggiungersi, nel caso in cui il reato-base sia, altresì, previsto come reato presupposto della responsabilità dell'ente, alle cautele già adottate per la prevenzione del reato fonte.

3.2. – Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

- fornire all’OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

In tutte le aree “a rischio reato” qui considerate occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

1) rispetto del Codice Etico;

2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riguardo ai temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, nei confronti delle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;

3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;

4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;

4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;


5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;

6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;

7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull’adeguatezza ed effettività del Modello);

8) creazione di una “Sezione 231” all’interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell’ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);

9) individuazione e attuazione di specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in esame, con particolare attenzione alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi/joint venture con altre imprese, ai rapporti *intercompany*, tenendo in particolare conto della congruità economica di eventuali investimenti;

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

10) evidenza delle attività e dei controlli svolti;

11) informazione diretta ai destinatari in ordine al dovere di segnalare all'OdV eventuali operazioni sospette o eventuali infrazioni delle regole comportamentali sopra precisate di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività professionale svolta;

12) regole di *corporate governance* adottate dalla Società;

13) osservanza delle procedure aziendali che prevedono l'analisi di tutti i soggetti che hanno rapporti con la Società avuto particolare riguardo alle procedure di selezione dei fornitori;

14) osservanza di ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;

15) osservanza di ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

Area a rischio n.1: rapporti con fornitori, consulenti e terzi

Attività sensibili:


- 1) relazioni con fornitori, consulenti, partners, sia a livello nazionale che internazionale;
- 2) rapporti di natura contrattuale con soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente con cui la Società intrattiene delle relazioni, sia in Italia che all'estero;
- 3) rapporti con le consociate;
- 4) gestione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti;
- 5) selezione dei fornitori/consulenti.

Reati ipotizzabili:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

1) identificare l'attendibilità dei fornitori e, più in generale, dei partner commerciali e finanziari, al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

2) verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza, ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;

3) monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;

4) selezionare i professionisti e partner sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;

5) effettuare una attività di *due diligence* finalizzata all'accertamento delle professionalità, competenze ed esperienze del professionista, nonché atta a identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi, nonché, la data di costituzione e degli anni di esercizio della Società a cui il professionista fa capo;

6) accertare i requisiti di onorabilità del professionista e verifica della eventuale sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico dello stesso;

7) accertare la località della sede o residenza del professionista, la quale non deve essere situata in paesi a regime fiscale privilegiato, salvo che si tratti di contratti da stipularsi con professionisti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato e tale paese sia il medesimo in cui saranno svolte le prestazioni professionali;

8) determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;

9) identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;

10) garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;


11) creazione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;

12) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori/consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

13) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori/consulenti b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Fornitori/Consulenti; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori/consulenti;

14) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori/consulenti;

15) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

16) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore/consulente/appaltatore;

17) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell'anagrafica Fornitori;

18) inserimento nei contratti di appalto/fornitura e negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società. Più precisamente, informazione rivolta ai consulenti e ai partner circa l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti. In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via diretta, e i consulenti e i partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

(I) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste nella presente Parte Speciale;

(II) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventare tali;

(III) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

(IV) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;


(V) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

(VI) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Area a rischio n. 2: Processo approvvigionamento e Processo finanziario Tesoreria

Attività sensibili:

- 1) controllo, autorizzazione/approvazione dei pagamenti;
- 2) identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento;
- 3) riconciliazioni bancarie;

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

4) pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi;

5) flussi finanziari in entrata e in uscita;

6) attività relative all'acquisto di materie prime;

7) gestione debiti e crediti;

8) gestione dei fabbisogni finanziari.

Reati ipotizzabili:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*)

- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1).

Ulteriori presidi (specifici) di controllo:

1) chiara definizione di ruoli e di responsabilità nella gestione del processo nelle fasi operativo-gestionali, di controllo, di autorizzazione/approvazione;

2) identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati a eseguire le riconciliazioni bancarie;

3) definizione e segregazione di compiti in modo da garantire la separazione delle attività tra soggetti deputati all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo;


4) regolarità del ciclo passivo in modo da garantire che:

ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione del destinatario, causale, indirizzo e numero di conto corrente);

il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi classificati come "paradisi fiscali", o in favore di Società *off shore*;

il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;

vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

	<h2 style="margin: 0;">MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p style="margin: 0;"><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p style="margin: 0;">Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p style="margin: 0;">00</p>
---	---	------------------------------

□ assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi avvengano solo qualora: trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito; siano attuati in corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società; siano supportati da giustificativi e idoneamente documentati;

5) esistenza di verifiche della regolarità delle transazioni finanziarie o operazioni di elargizione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il contratto, il servizio/bene fornito/ricevuto, la fattura e il pagamento/l'incasso, e con quanto concordato contrattualmente, giustificato da apposita documentazione e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere;

6) controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della correttezza dei dati;

7) previsione e attuazione di presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario limitato ai soggetti autorizzati;

8) previsione e attuazione di controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo in particolare conto la sede legale della Società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

9) registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni effettuate sia a mezzo contanti ovvero bonifico bancario;

10) stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;


11) garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche e integrazioni;

12) garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;

13) procedere alla identificazione e alla registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto, anche all'estero, attraverso la compilazione della scheda di acquisto;

14) verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo;

15) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo

	<h2>MODELLO ORGANIZZATIVO</h2> <p><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p>Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>00</p>
---	--	-----------

ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

16) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a € 1.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

17) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a € 1.000,00.

Area a rischio n. 3: acquisizioni di partecipazioni societarie, accordi con altre imprese, rapporti *intercompany*, *joint venture*

Attività sensibili:

- 1) processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana o estera, interna alla Società;
- 2) processo valutativo per stipulare accordi con altre imprese, rapporti *intercompany*, *joint venture*.


Reati ipotizzabili:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*)
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana o estera, interna alla Società, dell'identità della controparte, anche attraverso l'acquisizione di consulenze terze, avendo anche riguardo alla congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite;

2) individuazione e attuazione di specifici programmi di controllo interno con riguardo agli accordi con altre imprese, ai rapporti *intercompany*, verificando la congruità e ragionevolezza di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.).

	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;"><u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u></p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale F – Delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p style="text-align: center;">00</p>
---	---	---------------------------------------

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i c.d. reati di cui all'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure aziendali che la Società adotta.